



6622 Ronco s/Ascona, 31 gennaio 2017

Tel. 091 786.98.80

Fax 091 786.98.81

e-mail:

cancelleria@

ronco-s-ascona.ch

CCP 65-1070-0

ORDINANZA PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2017

IL MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA

viste le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;

visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 30 novembre 2016 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2017;

con risoluzione no. 460 del 30 gennaio 2017 ;

decide:

1. L'imposta comunale ordinaria 2017 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.
2. La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2017 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto; la quarta rata è a conguaglio. L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
 - I rata: termine di pagamento il 1° maggio 2017;
 - II rata: termine di pagamento il 1° luglio 2017;
 - III rata: termine di pagamento il 1° settembre 2017;
 - rata a conguaglio: a partire dal 2018, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

4. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, e la validità temporale dei tassi di interessi, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 30 novembre 2016, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017.
5. L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2017) – (articoli 54, 277 e 278 LT). Di conseguenza:
 - a) In caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati andranno a favore del contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
 - b) In caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati saranno restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
 - c) In caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente dovrà chiedere spontaneamente l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo alla Cancelleria comunale;
 - d) In caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno, il contribuente dovrà chiedere spontaneamente l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo alla Cancelleria comunale.
6. Chiarimenti ed informazioni in merito all'imposta comunale sono da chiedere esclusivamente alla Cancelleria comunale.
7. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni agli albi comunali, precisamente dal 31 gennaio 2017 al 1° marzo 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Senn

Roberto Salmina

